

I Revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario

1) Concessione di credito e forma del contratto.

1.1 Sono astrattamente revocabili le rimesse su conto corrente "scoperto", cioè non affidato o affidato per una parte soltanto; e sono irrevocabili le rimesse su conto corrente "passivo" (Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413; Cass., 1° ottobre 2002, n. 14087; Trib. Milano, 17 marzo 2003, in *Fallimento*, 2003, 1123; Trib. Como, 14 settembre 2002, *ivi*, 2003, 327).

1.2 La banca dev'essere in grado di dimostrare in giudizio l'esistenza e l'ammontare dell'apertura di credito accordata al cliente, in modo tale da escludere che tutti i versamenti intervenuti su un conto passivo possano essere considerati alla stregua di rimesse aventi natura solutoria (Cass., 1° ottobre 2002, n. 14087; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, in *Fallimento*, 2002, 892).

1.3 Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154/1992, successivamente recepito nel Testo Unico n. 385/1993 (art. 117), l'apertura di credito, ove stipulata dopo la predetta legge del 1992, deve rivestire forma scritta (Trib. Milano, 30 settembre 1999, in *Dir. Fall.*, 2000, II, 114; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, in *Fallimento*, 2002, 892; Trib. Milano, 13 gennaio 2003, in *Giur. It.*, 2003, 734).

1.4 La semplice annotazione della delibera di concessione del credito nel libro fidi della banca non può ritenersi sufficiente ad integrare la prova dell'intervenuta stipulazione del contratto, occorrendo a tal fine la presenza di un apposito atto negoziale redatto per iscritto o, quanto meno, lo scambio di comunicazioni reciproche, redatte in forma di corrispondenza commerciale, dalle quali sia possibile desumere una richiesta del cliente ed una conforme accettazione da parte della banca (Cass., 23 giugno 1994, n.6031; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, in *Fallimento*, 2002, 892; Trib. Como, 14 settembre 2002, in *Fallimento*, 2003, 328). E' quindi inammissibile una dimostrazione del fido in via semplicemente testimoniale, essendo indispensabile la produzione del documento contrattuale contenente l'apertura di credito.

1.5 La scrittura deve avere data certa anteriore rispetto alla sentenza dichiarativa, sicchè le scritture private debbono rispondere ai requisiti fissati dall'art. 2704 c.c. per essere opponibili al fallimento (Trib. Milano, 7 giugno 1999, in *Guida al diritto*, 1999, fasc. 30, 90; Trib. Milano, 27 settembre 2001, in *Fallimento*, 2001, 1399; Trib. Napoli, 16 marzo 2001, *ivi*, 2001, 1061). E' sufficiente che sul contesto cartaceo della scrittura venga apposto un timbro postale (Cass., 1° ottobre 1999, n. 10873).

1.6 Le regole sopra indicate valgono anche per eventuali modifiche del rapporto in corso d'esecuzione (Cass., 11 settembre 1998, n. 9018; Cass., 1° ottobre 2002, n. 14087).

1.7 Poiché, ai sensi dell'art. 1842 c.c. l'apertura di credito può essere concessa a tempo determinato, spetta alla banca dimostrare eventuali proroghe dell'affidamento; in difetto di tale prova, le rimesse effettuate dopo la data di scadenza desumibile dalla richiesta di

concessione di fido devono considerarsi effettuate su conto scoperto e quindi revocabili (Trib. Palermo, 11 marzo 2001, in *Fallimento*, 2002, 191).

2) Non cumulabilità delle linee di credito.

2.1 L'ammontare dell'apertura di credito non può essere cumulata con quello delle altre linee di credito (per es. castelletto o presentazioni di portafoglio salvo buon fine), ancorché tutte possano essere (e normalmente siano) collegate con il medesimo conto corrente (Cass., 5 febbraio 1997, n.1083; Cass., 6 settembre 1997, n. 8662; Cass., 30 gennaio 1998, n.970; Cass., 20 marzo 1999, n. 2589; Cass., 10 aprile 1999, n. 3526; Cass., 5 maggio 2000, n. 5634; App. Bologna, 13 aprile 2000, in *Dir. fall.*, 2000, II, 782; Trib. Torino, 10 marzo 2000, in *Fallimento*, 2000, 812).

2.2 L'affidamento fruibile può risultare pari alla sommatoria del fido di conto corrente e del portafoglio accolto di volta in volta al s.b.f. ove la banca dimostri che il fido "s.b.f." del c.d. "conto evidenza transitorio" sia pattiziamente inserito nello schema dell'apertura di credito in conto corrente, sì da perdere la propria autonomia causale, finendo col costituire una mera modalità di utilizzo dell'affidamento concesso (Trib. Brescia, 11 febbraio 2000, in *Fallimento*, 2001; Cass., 2 luglio 1998, n. 6473).

3) Il recesso della banca dall'apertura di credito: la c.d. revoca di fatto.

Il conto "congelato" equivale, agli effetti della revocabilità delle rimesse, al conto chiuso, in quanto è venuto meno il diritto del cliente di utilizzare le somme poste a sua disposizione (App. Milano, 27 ottobre 1998, in *Banca Borsa*, 2000, II, 264; Trib. Milano, 7 dicembre 1999, in *Dir. fall.*, 2001, II, 192).

4) Il criterio del saldo disponibile.

4.1 Per la determinazione del saldo ai fini dell'azione revocatoria occorre far riferimento al saldo disponibile (Cass., 19 gennaio 1998, n. 462; Cass., 3 gennaio 1996, n. 12; Cass., 15 novembre 1994, n. 9591; Cass., 22 marzo 1994, n. 2744)

4.2 Il saldo disponibile risulta dalla combinazione del saldo contabile (per tutte le operazioni a debito, i versamenti in contanti, i versamenti di assegni circolari ed i bonifici) e del saldo per valuta (per gli accrediti di titoli di terzi), con facoltà per la banca di provare che l'importo, in questo secondo caso, era stato definitivamente accreditato prima della valuta (Trib. Milano, 21 febbraio 2002, in *Giur. It.*, 2002, 1217, Trib. Milano, 9 marzo 1999, in *Foro It.*, 1999, I, 2682; Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.3 Il saldo per valuta (per gli accrediti di titoli di terzi) si determina avendo presente il momento di decorrenza degli interessi a credito o a debito del correntista: serve unicamente per la contabilizzazione degli interessi e non va confuso con quello disponibile (Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.4 Il saldo disponibile viene fatto coincidere, almeno in via presuntiva, con il saldo per valuta in caso di rimesse aventi causale ignota (App. Milano, 7 maggio 1996, in *Banca Borsa*, 1998, II, 45) ed in caso di assegni bancari, per i quali si presume che la data

dell'incasso coincida con quella della valuta, a meno che la banca non offra la prova dell'incasso del titolo in epoca anteriore alla valuta (Trib. Milano, 9 marzo 1999, in *Foro it.*, 1999, 1, 2682; Trib. Milano, 21 febbraio 2002, in *Giur. It.*, 2002, 1217).

4.5 Per il versamento di titoli di terzi occorre distinguere gli assegni emessi da terzi sulla stessa filiale presso la quale è aperto il conto, per i quali la disponibilità può coincidere con la data di registrazione dell'operazione, dagli assegni emessi da terzi su altre filiali, per i quali la disponibilità va rapportata al giorno successivo all'annotazione contabile (Trib. Milano, 30 luglio 2001, in *Fallimento*, 2002, 763; Trib. Milano, 21 febbraio 2002, *ivi*, 2003, 186).

4.6 Nel caso di versamento di assegni circolari, la banca, ove si riservi la facoltà di verifica della regolarità del titolo, accredita definitivamente l'importo a favore del correntista in epoca successiva alla data di registrazione contabile dell'operazione e coincidente con quella di valuta. Tale regola trova applicazione ove l'assegno circolare sia fuori piazza, in quanto emesso da altra banca rispetto a quella presso cui viene incassato (Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.7 La disponibilità della somma da parte del correntista può coincidere con quella di registrazione contabile allorché nei singoli casi concreti esistano specifici elementi di fatto che lascino presumere che la banca abbia conferito al correntista l'immediata disponibilità delle somme portate dagli assegni circolari, come se questi fossero denaro contante: ricorre tale ipotesi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui gli assegni vengano non già girati per l'incasso, bensì *trasferiti* alla banca; ovvero quando sia previsto un termine breve (un giorno) per la valuta e questo non sia diverso per i versamenti in contanti (Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.8 Ove la valuta per i versamenti in contanti venga stabilita con decorrenza dal giorno stesso del versamento, il riferimento alla valuta posticipata di un giorno per gli assegni circolari è significativo anche per la ricostruzione della disponibilità (Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.9 Nel caso di prelievo di assegni bancari, la disponibilità del correntista non si riduce per effetto dell'emissione del titolo, bensì a seguito dell'addebito in conto dello stesso, indipendentemente dalla sua valuta, essendo questa stabilita al solo fine della decorrenza degli interessi (Cass., 10 settembre 2002, n. 13143).

4.10 In caso di operazioni di segno diverso nell'ambito della stessa giornata sono possibili due soluzioni:

4.10 a Criterio del saldo infragiornaliero. Non può escludersi la possibilità di accertarne la sequenza cronologica, in modo da verificare se e per quali importi il conto sia divenuto scoperto ad una certa ora della giornata, con conseguente assoggettabilità alla revocatoria dei (soli) versamenti successivi: in mancanza di una specifica prova della posteriorità cronologica dell'accredito rispetto all'addebito in pari data, si tiene conto in via presuntiva degli estratti conto prodotti in giudizio, perché questi, quali documenti di formazione della banca, approvati tacitamente dal correntista, vanno ritenuti rappresentativi, fra l'altro, dell'ordine delle operazioni infragiornaliere (Trib. Milano, 21 febbraio 2002, in *Fallimento*, 2003, 186; Trib. Milano, 30 luglio 2001, *ivi*, 2002, 763), con onere a carico

del curatore della prova dello sconfinamento (Cass., 18 aprile 1984, n. 2548; Trib. Torino, 24 maggio 1999, in *Fallimento*, 1999, 1160).

4.10 b Criterio del saldo giornaliero. La curatela proceda al computo prioritario di tutte le rimesse prima dei prelevamenti, trattandosi dell'ipotesi più favorevole alla banca (Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Fallimento*, 2000, 227; Trib. Napoli, 15 marzo 2002, *ivi*, 190; Trib. Brescia, 25 gennaio 2002, *ivi*, 2003, 104-105).

5) I pagamenti del terzo

5.1 Qualora l'eventuale scoperto di conto corrente del debitore poi fallito sia stato, anche in parte, ripianato, nel cd. "periodo sospetto", per effetto di versamenti provenienti da un terzo, l'azione di cui all'art. 67 legge fall. resta preclusa se detti versamenti si configurano come adempimento di un'obbligazione di garanzia gravante sul terzo nei confronti della banca creditrice, non essendo, in tal caso, il pagamento legittimamente riferibile al correntista fallito, con conseguente mancanza di qualsivoglia danno alla massa e di qualsivoglia lesione del principio concorsuale della "par condicio" (Cass. 22 gennaio 1999, n. 570; Cass. 11 settembre 1998, n. 9018; Cass. 6 agosto 1998, n. 7695; Cass. 19 gennaio 1998, n. 458; Cass. 13 marzo 1997, n. 2256; Cass. 29 novembre 1985, n. 5956)

5.2 Le rimesse effettuate dal terzo non fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2 co. l. fall. quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto in qualità di terzo l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore (Cass., 16 settembre 2002, n. 13479).

5.3 Le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2 co. l. fall. quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo abbia estinto un proprio debito verso il correntista (Cass., 6 agosto 1998, n. 7695; Cass., 21 settembre 2000, n. 12489).

5.4 Non è revocabile l'accreditamento sul conto corrente del debitore poi fallito del ricavato della vendita dei titoli costituiti in pegno da un terzo a favore della banca, poiché ciò costituisce soltanto una modalità di registrazione contabile della partita, al fine di portarla in detrazione del saldo passivo dello stesso conto corrente (Cass., 23 novembre 2001, n. 14869; nello stesso senso, Trib. Torino, 28 ottobre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 712; Trib. Torino, 12 novembre 2002, *ibidem*; Trib. Milano, 17 gennaio 2000, in *Banca Borsa*, 2002, II, 336; Trib. Milano, 17 gennaio 2000, *ivi*, 2002, II, 337; Trib. Como, 9 dicembre 1998, in *Banca Borsa*, 2000, II, 458; Trib. Verona, 28 febbraio 2001, in *Giur. merito*, 2002, I, 408).

5.3 Non sono revocabili le rimesse derivanti dalla vendita dei titoli costituiti in pegno dallo stesso correntista (Trib. Torino, 12 novembre 2002, in *Giur. It.*, 2003, 712).

Rispetto al rapporto di garanzia che è allegato a fondamento dell'intervento in favore della banca, il curatore ha qualità di terzo, in quanto portatore degli interessi della massa, di talché la scrittura privata, che venga prodotta a dimostrazione del rapporto medesimo, è a lui opponibile soltanto quando presenti data certa a norma dell'art. 2704 c.c. (Cass., 11 settembre 1998, n. 9018; Cass., 13 marzo 1997, n. 2256).

5.4 Ai fini della prova del pagamento del terzo, il contratto di fideiussione prodotto dall'*accipiens* per dimostrare l'adempimento dell'obbligazione di garanzia non deve essere necessariamente munito di data certa, non dovendo essere data la prova della convenzione, ma del semplice fatto storico, il che può avvenire con qualsiasi mezzo (App. Napoli, 3 aprile 2003, in *Fallimento*, 2003, 122).

5.5 Le somme rimesse sul conto provenienti da distinta posizione debitoria dell'istituto di credito sono equiparabili alle rimesse effettuate da terzi (Cass., 19 novembre 2002, n. 16261).

Le rimesse effettuate da un terzo sul conto corrente del fallito non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., quando risulti, con onere probatorio a carico della banca, da un lato, che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza perciò utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzo, l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore e, dall'altro lato, l'inesistenza, in capo al predetto terzo, di debiti verso il fallito (Cass., 16 settembre 2002, n. 13479; Cass., 6 agosto 1998, n. 7695; Cass., 22 gennaio 1999, n. 570).

6) Le operazioni bilanciate

6.1 Le rimesse esecutive di operazioni bilanciate non sono revocabili allorché, se pur affluite su un conto scoperto, abbiano avuto la funzione di fornire la provvista per l'esecuzione di ben individuati ordini di pagamento, mancandone in tal caso il carattere solutorio (Cass., 26 gennaio 1999, n. 686; Cass., 17 luglio 1997, n. 6558; App. Milano, 11 ottobre 1994, in *Corriere giuridico*, 1995, 847; App. Firenze, 2 novembre 2001, in *Dir. fall.*, 2002, II, 245).

6.2 Per considerare bilanciate alcune operazioni la banca deve provare *a)* la destinazione che la rimessa affluita sul conto abbia avuto, sin dal momento del versamento, in forza di accordi esistenti fra le parti; *b)* l'esistenza di tale specifico accordo, con l'indicazione dei soggetti che effettuarono l'accordo, nonché dell'esecuzione di un effettivo, specifico ed individuato ordine di pagamento; *c)* la prova del nesso teleologico tra le operazioni poste in essere, non essendo sufficienti la contestualità dell'accredito e dell'addebito sul conto corrente e la coincidenza degli importi delle due operazioni (Trib. Bergamo, 29 marzo 2003, in *Fallimento*, 2003, 1123; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, in *Fallimento*, 2002, 892).

6.3 Essendo necessaria la corrispondenza esatta fra l'accredito e l'addebito (sia come data che come importo), nonché la certezza, da parte della banca, della disponibilità della somma in capo al cliente che intende disporne immediatamente, le operazioni bilanciate possono essere individuate solo allorché il versamento avvenga a mezzo contanti o assegni circolari oppure mediante bonifici, ma non quando la rimessa abbia ad oggetto assegni

bancari che richiedono una verifica sulla copertura (cfr. Trib. Milano, 27 gennaio 2003, in *Fallimento*, 2003, 799; Trib. Milano, 5 ottobre 2002, *ivi*, 2003, 583).

7) I giroconti.

7.1) *Ipotesi in cui il correntista ordinante è soggetto diverso dal beneficiario del giroconto.*

In questo caso il giroconto rappresenta lo strumento contabile mediante il quale viene effettuato un pagamento a favore del terzo, la cui revoca è disciplinata dalle regole generali in materia di rimesse su conto corrente (Trib. Milano, 24 dicembre 1998, in *Fallimento*, 1999, 455).

Se il fallito ha pagato, mediante giroconto, il credito vantato dalla banca nei confronti del beneficiario dell'operazione, la suddetta operazione integra un atto solutorio (Cass., 11 luglio 1989, n. 3265).

7.2) *Ipotesi in cui il giroconto riguarda due conti intrattenuti dallo stesso soggetto.*

Individuate le rimesse revocabili, non rileva la provenienza della provvista con cui viene ridotto lo scoperto, anche se si tratta di giroconto da altro conto intrattenuto con la stessa banca, purché tale conto non sia a sua volta scoperto o la banca non dimostri di avere effettuato una compensazione (Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Giur. It.*, 2000, 548). Nell'ambito delle operazioni di giroconto che interessano conti intestati al fallito, al fine di ammettere od escludere la revocabilità, devono esaminarsi separatamente due diverse fattispecie:

a) giroconti esecutivi del diritto alla compensazione della banca.

A differenza dell'ipotesi di conto corrente ordinario, la compensazione tra conti correnti bancari può, in linea di principio, aver luogo anche quando tali rapporti siano ancora in corso d'esecuzione (Cass., 17 luglio 1997, n. 6558; Trib. Torino, 28 luglio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 772).

Il giroconto non è revocabile quando l'operazione rientra nello schema della compensazione legale di cui agli artt. 1853 cod. civ. e 56 l. fall., e cioè quando vi sia autonomia dei conti correnti dai quali emergono le reciproche partite (Cass., 17 luglio 1997, n. 6558; Trib. Torino, 28 luglio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 772).

La scissione del conto corrente, mediante bancogiro, in due conti distinti non è sufficiente ad escludere la revocabilità delle operazioni di giroconto, ove esse siano finalizzate esclusivamente a realizzare, attraverso l'utilizzo di un nuovo conto acceso *ad hoc*, il "congelamento" del fido ed il rientro dalle precedenti esposizioni (Cass., 26 febbraio 1999, n. 1672).

Spetta alla parte che vuole negare l'autonomia dei conti e, quindi, la legittimità della compensazione, dimostrare l'esistenza di una connessione tra i medesimi, perché il fatto di aprire conti diversi con propri autonomi numeri d'identificazione implica la presunzione

(*iuris tantum*) dell'indipendenza dell'uno dall'altro durante il loro svolgimento (Cass., 23 maggio 1986, n. 3447; Trib. Torino, 28 luglio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 772).

b) giroconti che alimentano un conto debitore con denaro messo a disposizione dalla banca.

In caso di accredito di somme derivanti da un conto anticipi su effetti salvo buon fine" e dotato di un proprio castelletto, l'eventuale funzione solutoria dell'operazione non si annida nel giroconto in sé e per sé, bensì nell'esito finale della concessione di credito, che realizzerà un effetto satisfattivo se e nella misura in cui i debitori dei documenti anticipati adempiranno alle proprie obbligazioni pagando la banca, sicché il giroconto (ovvero l'accredito sul conto) è revocabile solo laddove la banca dimostri di aver effettivamente incassato gli effetti scontati al correntista poi fallito (cfr. Trib. Pordenone, 31 gennaio 1996, in *Fallimento* 1996, 702; Trib. Milano, 15 ottobre 2002, in *Fallimento*, 2003, 461; Trib. Milano, 7 dicembre 1999, in *Dir. fall.*, 2001, II, 192; Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Giur. It.*, 2000, 548).

8) Revocatoria delle rimesse e compensazione.

E' esclusa la compensazione tra:

- a) le opposte partite del medesimo conto corrente (Cass., 19 novembre 2002, n. 16261; Cass., 21 settembre 2000, n. 12489; Cass., 23 aprile 1987, n. 3919; Cass., 11 dicembre 1978, n. 5836; Trib. Padova, 13 marzo 2003, in *Fallimento*, 2003, 899);
- b) l'apertura di credito concessa dalla banca e il debito del correntista verso la banca per il saldo passivo del conto corrente: l'apertura di credito non ha infatti natura di saldo attivo (cfr. Cass., 22 marzo 1994, n. 2742);
- c) le somme incassate dalla banca in forza di mandato rilasciatole dal cliente e lo scoperto di conto corrente (App. Bologna, 13 aprile 2000, in *Dir. fall.*, 2000, II, 782), nonché i bonifici ricevuti dalla banca e lo scoperto di conto corrente;
- d) l'accredito, da parte della banca, in conto corrente assistito da apertura di credito, di somme rimesse da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell'istituto di credito, nell'ambito di un mandato irrevocabile all'incasso, ed il saldo passivo, in quanto la rimessa determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo contabile (Cass., 19 novembre 2002, n. 16261; Cass., 28 giugno 2002, n. 9494; App. Milano, 19 dicembre 2000, in *Foro pad.*, 2001, I, 107);
- e) il saldo attivo di un conto c.d. "di passaggio" costituito *ad hoc* dalla banca *a latere* del conto principale, per farvi affluire i bonifici o altri pagamenti provenienti da terzi, ed il saldo passivo del conto principale utilizzato per gli addebiti (App. Torino, 14 settembre 1985, in *Fallimento*, 1986, 423; analoghe sono le fattispecie esaminate da Cass., 3 luglio 1987, n. 5819, e da Trib. Modena, 12 dicembre 1985, n. 1376, in *Fallimento*, 1986, 463.

La banca ha diritto alla compensazione tra il proprio credito derivante da anticipazioni su ricevute e il debito relativo agli incassi provenienti da terzi, qualora sia *ab origine* previsto un "*pactum de compensando*", cioè il diritto della banca di trattenere le somme versate da

terzi ad elisione delle partite di segno opposto (Cass., 5 agosto 1997, n. 7194; Cass., 23 settembre 1994, n. 7835).

9) Mandato irrevocabile all'incasso e cessione del credito

9.1 Nell'ambito di un mandato all'incasso conferito alla banca, le relative rimesse, aventi natura solutoria in quanto effettuate su conto scoperto o extrafido, sono autonomamente revocabili *ex art. 67, 2° comma, l. fall.*, indipendentemente dalla revocabilità del mandato (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1391; Cass., 19 novembre 2002, n. 16261), ovvero *ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.*, quali atti solutori anormali eseguiti nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, poichè l'anomalia del mezzo estintivo riguarda l'intera operazione e qualifica anche l'atto terminale di estinzione del debito (cfr. Trib. Padova, 12 marzo 2003, in *Fallimento*, 2003, 898).

9.2 La regola sub 9.1 vale anche nell'ipotesi in cui il mandatario non sia il creditore che viene poi soddisfatto attraverso l'esecuzione del mandato, posto che in tal caso il mandato è irrevocabile nell'interesse del terzo creditore e l'esecuzione di esso integra gli estremi di un pagamento che viene effettuato dal mandatario con provvista del mandante debitore e realizza pur sempre una funzione solutoria (cfr. Cass., 30 gennaio 2003, n. 1391).

9.3 Quando nell'ambito di un mandato irrevocabile all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, venga conferita alla banca mandataria la facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benché non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, l'operazione presenta una funzione, oltre che di garanzia, solutoria, risolvendosi nella preconstituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante. In tale ipotesi, ritenuta la revocabilità delle cessioni di credito *ex art. 67, 1° comma, l. fall.*, si considerano revocabili e quindi ripetibili gli importi corrisposti dai singoli debitori ceduti e percepiti dalla banca attraverso il conto corrente (cfr. Cass., 13 aprile 2000, n. 4754; Cass., 30 gennaio 2003, n. 1391).

II

Prova della scientia decoctionis

1) Protesti

1.1 La prova dell'esistenza di protesti a carico del fallendo non costituisce prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza (Cass., 24 marzo 2000, n. 3524; Cass., 4 novembre 1998, n. 11060).

1.2 L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito (attese la natura di anomalia rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa) può assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall'onere di ulteriore e più specifica prova e da onerare il convenuto della prova contraria (Cass., 27 aprile 1998, n. 4277; Cass., 10 novembre 1999, n. 12451; Cass., 24 marzo 2000, n. 3524).

1.3 La pubblicazione di una pluralità di protesti deve avvenire in un periodo corrispondente all'effettuazione delle rimesse revocande (Trib. Roma, 19 giugno 1997, in *Impresa*, 1998, 312; App. Bari, 31 dicembre 2001, in *Fallimento*, 2002, 684).

2) Procedure esecutive mobiliari

2.1 Le procedure esecutive sono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore che vi è sottoposto quando esse siano state promosse dal medesimo creditore convenuto (Cass. 21 agosto 1996, n. 7722; Cass., 28 maggio 1997, n. 4731; 1262; Trib. Torino, 28 agosto 2002, in *Fallimento*, 2003, 327).

2.2 Quando non sia stato il creditore convenuto a promuovere le procedure esecutive, non si può far discendere l'automatica conclusione che, ove il creditore non abbia percepito l'esistenza di procedure, egli non sia stato sufficientemente prudente ed accorto (Cass., 28 maggio 1997, n. 4731; App. Bari, 14 febbraio 2002, in *Fallimento*, 2002): la mancanza di qualunque forma di pubblicità relativa alle esecuzioni forzate mobiliari esclude che queste possano assumere rilievo ai fini della *scientia decoctionis*.

3) Decreti ingiuntivi

3.1 L'esistenza di procedimenti per decreto ingiuntivo non può assurgere a prova dello stato di insolvenza in quanto manca una forma di pubblicità di tale tipo di procedura sicchè tali procedimenti non possono presumersi conosciuti dai terzi (Trib. Torino, 28 agosto 2002, in *Fallimento*, 2003, 327; App. Firenze, 2 novembre 2001, in *Dir. fall.*, 2002, II, 245).

3.2 Se la banca ha ottenuto decreto ingiuntivo contro la società fallita, ma solo in un periodo a ridosso della chiusura del conto corrente e, quindi, dopo il compimento delle operazioni revocande, la concessione del decreto non assume rilievo probatorio (App. Firenze, 2 novembre 2001, in *Dir. fall.*, 2002, II, 245).

4) Istanze di fallimento

4.1 Le istanze di fallimento, essendo sottratte ad ogni forma di pubblicità, non possono costituire un elemento di valutazione ai fini di rilevare la conoscenza dello stato di insolvenza di un debitore, che poi venga dichiarato fallito (così Trib. Catania, 31 ottobre 1985, in *Giur. comm.*, 1986, II, 440; App. Catania, 19 novembre 1985, *ibidem*; Trib. Milano, 23 ottobre 1995, in *Fallimento*, 1996, 2001; Trib. Roma, 28 settembre 1999, in *Riv. cur. fall.*, 1999, f. 3, 43).

4.2 La presentazione di un'istanza di fallimento a carico del debitore da parte dello stesso convenuto in revocatoria costituisce prova inequivoca dell'effettiva e concreta conoscenza da parte del ricorrente dello stato di insolvenza dell'imprenditore (Cass., 28 aprile 1998, n. 4318; Trib. Cagliari, 26 febbraio 1998, in *Riv. Giur. Sarda*, 1999, 177).

5) Iscrizione di ipoteche, trascrizioni di sequestri e pignoramenti immobiliari

5.1 Le ipoteche giudiziali iscritte sui beni del fallito e del terzo garante sono circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, anche se costituite a favore di una banca diversa da quella convenuta in revocatoria (cfr. Trib. Bergamo 20 dicembre 2002, in *Fallimento*, 2003, 1231; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, *ivi*, 2002, 892; Trib. Cagliari, 26 febbraio 1998, in *Riv. giur. sarda*, 1999, 177; Cass., 14 aprile 1994, n. 3507).

5.2 Le trascrizioni di sequestri conservativi e di pignoramenti immobiliari hanno valenza indiziaria, tenuto conto della pubblicità dei registri di conservatoria nei quali tali vincoli vengono trascritti (Cass., 7 agosto 1997, n. 7298; App. Roma 2001, in *Dir. fall.*, 2002, II, 719).

6) Proposta da parte dell'imprenditore insolvente di concordati stragiudiziali

La proposta, da parte dell'imprenditore insolvente, e l'accettazione, da parte del creditore, di una proposta di concordato stragiudiziale costituisce elemento probatorio utile ai fini della dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (Trib. Torino, 27 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 641; Trib. Torino, 23 giugno 1995, in *Gius.*, 1995, 3369; Trib. Modena, 4 luglio 1986, in *Dir. Fall.*, 1986, II, 928).

7) Piani di rientro

La previsione di piani di rientro ovvero di rimodulazione delle scadenze debitorie è un sintomo inequivoco dello stato di insolvenza del debitore (Cass., 22 aprile 2000, n. 5279; Trib. Torino, 22 gennaio 2002, in *Giur. It.*, 2002, 787).

8) Bilanci

8.1 La dimostrazione della *scientia decoctionis* può trarsi anche esclusivamente dai bilanci, depositati presso il registro delle imprese ovvero conosciuti dalla banca, ove non sussistano altri elementi indicatori del dissesto (cfr. App. Bologna, 13 aprile 2000, in *Dir. fall.*, 2000, II, 782; Trib. Milano, 31 gennaio 2000, in *Fallimento*, 2000, 573; Trib. Torino, 10, giugno 1982, *ivi*, 1982, 1516; Trib. Verona, 3 aprile 1990, *ivi*, 1990, 1136; Trib. Napoli, 5 dicembre 1991, *ivi*, 1992, 627; Trib. Roma, 25 luglio 1992, *ivi*, 1993, 226).

8.2 Una parte della giurisprudenza ritiene necessaria la sussistenza di *altri* indici presuntivi, quali protesti, revoche dei fidi, pendenza di procedure esecutive, ecc. (cfr. Trib. Milano, 13 maggio 1999, *ivi*, 1999, 1159; Id., 13 aprile 1992, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1993, II, 668; Trib. Genova, 29 aprile 1993, in *Fallimento*, 1993, 1069; App. Milano, 27 gennaio 1984, *ivi*, 1984, 1209).

8.3 In ogni caso, per attribuire rilevanza ai bilanci occorre che il dato dell'insolvenza appaia *chiaramente* dagli stessi, come nell'ipotesi in cui i più significativi indici di bilancio siano negativi, la società non disponga della liquidità adeguata per svolgere la propria attività e, non potendo far affidamento sui propri mezzi, ricorra esclusivamente al capitale di terzi con notevole aggravio degli oneri finanziari (cfr. Trib. Milano 31 gennaio 2000, in *Fallimento*, 2000, 573).

8.4 Quando al contrario le risultanze contabili siano di equivoca interpretazione, tanto da rendere necessari ulteriori accertamenti o riclassificazioni di alcune poste da parte delle banche, il bilancio, di per sé solo, non può essere considerato prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza (cfr. App. Torino, 17 marzo 1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 37; Trib. Napoli, 14 febbraio 1987, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1988, II, 240; Trib. Roma, 19 gennaio 2000, in *Gius.*, 2000, 2003; App. Roma, 25 marzo 2002, in *Giur. merito*, 2002, I, 980; Trib. Como, 8 aprile 1999, in *Fall.*, 2000, 108; App. Venezia, 4 dicembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 2681).

8.5 L'equilibrio economico e l'esistenza di un patrimonio netto non sono ostativi alla percezione dello stato di insolvenza per cronica e strutturale illiquidità, non essendo in tal caso esclusa l'insolvenza dall'esistenza di un corrispondente attivo non prontamente monetizzabile, come nell'ipotesi di presenza di alcune poste attive chiaramente inconsistenti, come l'"avviamento", le "manutenzioni e riparazioni da ammortizzare" o la "pubblicità da ammortizzare", di importo tale da complessivamente assorbire l'apparente utile; ovvero in caso di illegittima valutazione di una posta attiva (per es. l'immobile sociale) o dell'insufficienza di un accantonamento.

8.6 I bilanci della società fallita non possono assumere rilievo ai fini della prova della *scientia decoctionis* degli istituti non affidanti, salvo risulti dimostrato che di quei dati la banca sia concretamente venuta a conoscenza (Trib. Milano, 17 febbraio 2003, in *Fallimento*, 2003, 898).

9) Insolvenza del gruppo

9.1 Nel caso di dissesto di società appartenenti ad un gruppo, la prova della *scientia decoctionis* di una banca che ha operato con la società fallita può essere desunta, in via presuntiva, dalla consapevolezza del dissesto di altre società del gruppo medesimo, ed in particolare della società *holding* (v. Cass., 20 maggio 1997, n. 4473; Trib. Como, 14 settembre 2002, in *Fallimento*, 2003, 327), nonché dalla piena conoscenza della vita finanziaria della società controllata e delle altre società facenti parti del medesimo gruppo (App. Bari, 31 dicembre 2001, in *Fallimento*, 2002, 1207).

9.2 Occorre dimostrare sia l'esistenza di un'effettiva direzione unitaria, ossia di un rapporto relazionale tra l'attività di coordinamento e di indirizzo del soggetto cui sono accentrate le funzioni direttive e la parziale o totale subordinazione della società controllata, sia l'esteriorizzazione di tale rapporto e della vita finanziaria di tutte le imprese del gruppo, sia, ancora, la sua conoscibilità da parte del creditore (App. Bari, 31 dicembre 2001, in *Fallimento*, 2002, 1207; Trib. Como, 14 settembre 2002, in *Fallimento*, 2003, 327; Cass., 3 giugno 1995, n. 6285).

9.3 Secondo altro orientamento, la conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere dimostrata per ciascuna delle imprese costituenti un gruppo; sicchè dalla supposta crisi del gruppo medesimo, ovvero di una sua singola società, non può legittimamente e necessariamente inferirsi la crisi (*id est*: lo stato d'insolvenza) dell'impresa cui si riferisce l'atto da revocare (cfr. Trib. Napoli, 26 settembre 1984, in *Dir. fall.*, 1985, II, 608; Trib. Milano, 9 gennaio 1992, in *Fallimento*, 1992, 539). E la valutazione di un siffatto indizio deve essere effettuata alla luce non solo del previo accertamento della concreta struttura di

collegamento fra la predetta società ed il gruppo, ma anche della concreta estensibilità della *scientia decoctionis* dal gruppo alla società medesima.

10) Notizie di stampa

Gli articoli di giornale sulla crisi della società o sugli scioperi organizzati dal personale dipendente per protestare contro il ritardato pagamento degli stipendi, sono elementi idonei, se del caso unitamente ad altri indizi, come l'analisi di bilanci fortemente negativi, a rendere nota ai terzi lo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. 6 novembre 1993, n. 11013; Cass., 30 agosto 1993, n. 9197; Trib. Torino, 16 novembre 1999, in *Giur. It.*, 2000, 548).

11) Andamento e modalità operative del conto corrente

11.1 Se l'andamento del conto corrente scoperto (non affidato o ultrafido) è costantemente destinato al rientro senza che ne venga perseguito lo scopo, esso può rilevare ai fini della *scientia* (Trib. Padova, 3 marzo 2003, in *Fallimento*, 2003, 899; Trib. Padova, 12 marzo 2003, *ibidem*; Trib. Padova, 13 marzo 2003, *ibidem*).

11.2 Qualora il correntista tragga assegni sul conto della banca convenuta in revocatoria e li versi su conti tenuti presso altre banche, oppure versi sul conto corrente assegni propri emessi su altre banche, vi è la creazione fittizia di una somma che viene fatta circolare su più conti. E la percezione di tale fenomeno è indice di consapevolezza (Trib. Parma, 22 dicembre 1998, in *Foro It.*, 1999, I, 2683).

11.3 La presenza di un elevato numero di assegni e di effetti bancari, emessi da terzi e tornati insoluti dopo essere stati scontati dalla banca convenuta, costituisce, nell'ambito di una pesante posizione debitoria del correntista, elemento idoneo a far emergere la situazione di illiquidità e quindi di insolvenza del debitore (Cass., 6 dicembre 1996, n. 10886).

11.4 Il mancato pagamento, da parte del correntista, di tratte e ricevute bancarie alla scadenza, appoggiate presso la banca convenuta, può costituire elemento presuntivo della *scientia decoctionis* quando gli insoluti riguardino la maggior parte, se non la totalità, degli effetti negoziati (Trib. Milano, 24 gennaio 1983, in *Fallimento*, 1983, 965; Trib. Milano, 8 marzo 1982, in *Fallimento*, 1982, 1546; Trib. Milano, 11 dicembre 1980, in *Banca Borsa*, 1982, II, 74).

12) Mantenimento ed ampliamento dei fidi

12.1 Non è circostanza idonea a confutare la *scientia decoctionis* l'aver la banca mantenuto in essere gli affidamenti o averne concessi di altri, essendo tali circostanze di per sé equivoche, in quanto ascrivibili, in linea di principio, anche all'intento di sostenere il debitore insolvente al fine di recuperare in qualche misura l'esposizione creditizia (Cass., 5 gennaio 1995, n. 189; Trib. Torino, 23 aprile 1990, in *Fallimento*, 1990, 820).

12.2 Ciò vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui la concessione di un nuovo fido sia seguita da un rientro dalla posizione debitoria del correntista, essendo tale operazione

volta alla creazione artificiosa di una situazione apparente di completa fiducia da parte della banca nella solvibilità dell'azienda (App. Milano, 14 giugno 1983, in *Banca Borsa*, 1984, II, 205).

13) Sospensione del fido

La sospensione del fido disposta dalla banca con comunicazione immotivata ed accompagnata dalla richiesta di versamenti sufficienti a far fronte agli assegni eventualmente in circolazione costituisce circostanza inequivoca ai fini della prova della *scientia decoctionis* (Trib. Milano, 19 aprile 1984, in *Fallimento*, 1984, 1523; Trib. Milano, 17 marzo 1988, in *Dir. fall.*, 1988, II, 732).

14) Revoca dei fidi e richiesta di rientro

14.1 La revoca degli affidamenti concessi e la richiesta di rientro rilevano ai fini della *scientia decoctionis* – sempre che intervengano all'inizio del periodo sospetto o nel corso dello stesso – (cfr., *ex aliis*, App. Catania, 20 ottobre 2000, in *Dir. fall.*, 2001, II, 1259; Trib. Milano, 7 dicembre 1999, in *Dir. fall.*, 2001, II, 192; Trib. Milano, 9 marzo 1999, cit.; Trib. Catania, 28 dicembre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 957; Trib. Cagliari, 27 marzo 1985, in *Riv. giur. sarda*, 1986, I, 472; App. Milano, 26 luglio 1985, in *Banca Borsa*, 1987, II, 186), specie quando essa sia improvvisa ed ingiustificata, anche se non accompagnata da altri segnali di dissesto (App. Bologna, 20 dicembre 2002, in *Fall.*, 2003, 799).

14.2 Il ripristino degli affidamenti revocati vale ad escludere la conoscenza dell'insolvenza (cfr. App. Milano, 1° febbraio 2000, in *Giur. milanese*, 2000, 397).

15) Segnalazioni alla e dalla Centrale Rischi

15.1 In linea di principio, le segnalazioni rivenienti dalla Centrale Rischi costituiscono elementi significativi ai fini della prova della *scientia decoctionis* (Trib. Milano, 17 marzo 1988, in *Dir. fall.*, 1988, II, 732; Trib. Rovigo, 22 dicembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 2683; Trib. Milano, 27 ottobre 1999, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, 341).

15.2 Secondo alcune pronunce, le attestazioni della Centrale dei Rischi sono elementi di significato non univoco ai fini della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, specie se, nonostante l'eventuale indebitamento verso il sistema bancario, la correntista goda di un perdurante livello di credito (cfr. App. Venezia, 4 dicembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 2681; Trib. Parma, 27 maggio 1998, in *Fallimento*, 1999, 565; Trib. Salerno, sez. distaccata Eboli, 22 aprile 2002, in *Dir. fall.*, 2002, II, 497).

15.3 Secondo altre pronunce la prova della *scientia decoctionis* da parte della banca convenuta non è desumibile dalla circostanza che le rimesse siano state eseguite in epoca successiva alla revoca, operata da altro istituto di credito, degli affidamenti concessi all'imprenditore, ancorché tale circostanza sia stata pubblicizzata presso la Centrale Rischi, considerato che l'atto di pubblicità evidenzia solo l'eventuale riduzione degli affidamenti, senza ulteriore specificazione dei soggetti interessati e delle cause della riduzione stessa (Trib. Parma, 27 maggio 1998, in *Fallimento*, 1999, 565).

15.4 Le segnalazioni della Centrale Rischi non possono assumere rilievo ai fini della prova della *scientia decoctionis* degli istituti non affidanti, salvo risulti dimostrato che di quei dati la banca sia concretamente venuta a conoscenza (Trib. Milano, 17 febbraio 2003, in *Fallimento*, 2003, 898).